

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FORENSE DI PARMA

ART. 1 – Generalità

1. È costituita, con sede in Parma, l'Associazione Forense di Parma aderente all'Associazione Nazionale Forense.
2. All'Associazione partecipano gli avvocati e i praticanti procuratori iscritti, rispettivamente, nell'albo e nel registro presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma.
3. L'Associazione è apartitica e può far parte solo di organizzazioni che siano, non solo per statuto, ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico.
4. L'Associazione può essere editrice di periodici e non ha scopi di lucro.

ART. 2 – Scopi

1. L'Associazione si propone di:
 - a) rivendicare l'inalienabile diritto di tutti i cittadini all'assistenza legale quale conquista permanente del progresso civile nel rispetto della libera scelta del difensore;
 - b) promuovere ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono il diritto di azione e di difesa;
 - c) portare il contributo della categoria forense nello studio e nella formazione delle norme che interessano la giustizia;
 - d) rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli avvocati onde renderli partecipi collettivamente della difesa dei loro interessi anche quali lavoratori intellettuali autonomi;
 - e) tutelare e rappresentare gli interessi morali e economici della professione forense;
 - f) perfezionare il sistema di sicurezza sociale per i professionisti forensi e svolgere opera di informazione ed assistenza di questi nei loro rapporti con gli enti gestori della previdenza e dell'assistenza;
 - g) curare l'attuazione in sede locale delle iniziative assunte dall'Associazione Nazionale Forense
 - h) Promuovere ed organizzare attività e servizi a favore degli iscritti e della categoria forense per facilitare l'avviamento e l'esercizio della professione ed espletare tutte le funzioni demandate alle organizzazioni a vocazione sindacale, anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti terzi;
 - i) portare il proprio contributo, anche in collaborazione con altri organi e associazioni, per il miglior funzionamento in sede locale dell'Amministrazione della giustizia;
 - l) favorire iniziative di coordinamento delle attività sindacali a livello regionale
 - m) Promuovere ed attuare con qualsiasi modalità iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale, culturale, informativo, divulgativo e conviviale degli iscritti e della categoria forense, anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e istituzioni e anche mediante la pubblicazione di giornali e l'uso di altri mezzi di comunicazione.

ART. 3 – Adesione

1. Possono essere soci gli avvocati ed i praticanti avvocati iscritti, rispettivamente, nell'albo e nel registro presso il Tribunale di Parma che esercitino effettivamente la professione.

1 bis. E' espressamente esclusa la temporaneità della qualità di socio e della partecipazione alla vita associativa

2. Le domande di ammissione devono essere formulate per iscritto al Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro accettazione.

3. Il richiedente deve dare atto di esercitare effettivamente la professione e dichiarare di accettare tutte le norme del presente Statuto, che, previa richiesta gli è rilasciato in copia.

3 bis. Il Consiglio Direttivo decide, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sulla ammissione del richiedente la quale decorre dalla data di adozione della delibera.

3 ter. In caso di rigetto della domanda di iscrizione può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso medesimo.

4. L'accettazione della domanda comporta l'acquisizione anche della qualità di socio della Associazione Nazionale Forense.

4 bis. I soci in regola con il pagamento della quota annuale, ad esclusione dei soci onorari, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche. Ciascuno di essi in Assemblea ha un voto ed ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per ogni altra delibera sottoposta alla Assemblea degli iscritti.

4. ter. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quei soggetti che si siano particolarmente distinti per il loro impegno per i problemi del diritto e della giustizia, per l'associazione e nell'esercizio della professione forense.

6. I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.

ART. 4 – Iscritti

1. Gli iscritti all'Associazione sono tenuti:

a) ad accettare ed osservare le disposizioni del presente Statuto e dello Statuto Nazionale

b) a contribuire alla determinazione ed all'attuazione delle iniziative disposte a livello nazionale e locale ed a perseguire gli scopi dell'Associazione;

c) a versare per ogni anno solare la quota di iscrizione entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

2. La qualità di socio non è trasmissibile e si perde:

a) per morte o per recesso;

b) per decadenza;

c) per esclusione.

3. Il socio può esercitare il diritto di recesso, comunicando, a mezzo lettera raccomandata, al presidente dell'Associazione la sua volontà di recedere. Il recesso è efficace dal momento della ricezione della suddetta lettera raccomandata. Il socio recedente resta comunque obbligato al pagamento delle quote sociali dovute fino a tale data.

4. E' dichiarato decaduto dalla qualità di socio colui che viene cancellato dall'albo o registro di appartenenza e colui che non provvede al pagamento della quota annuale, non ottemperando alla formale richiesta rivoltagli dal Consiglio Direttivo.

5. E' escluso dall'Associazione il socio che non rispetta gli scopi e le norme previste dal presente Statuto e dello Statuto Nazionale dell'A.N.F. o, comunque, non tiene, nell'esercizio della professione, un comportamento conforme ai principi di dignità e decoro. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, previa contestazione degli addebiti al socio ed invito allo stesso a presentare eventuali giustificazioni; il socio può chiedere di essere sentito personalmente.

ART. 5 – Organi della Associazione

1. Gli organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

ART. 6 – Assemblea

1. L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria entro il 31 marzo di ogni anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti, almeno 1/5 degli iscritti aventi diritti al voto.

2. L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno, da comunicare agli associati, a mezzo servizio postale o telefax o posta elettronica e pubblicazione sul sito web dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata; tale termine potrà essere ridotto a tre giorni in caso di motivata urgenza.

3. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

4. L'Assemblea, ove non provveda alla nomina di un Presidente, sarà presieduta dal Presidente o da Vice Presidente dell'Associazione ovvero dal Consigliere più anziano d'età presente.

5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; la verifica di tale diritto è effettuata dal Presidente del Collegio dei Probiviri o per sua delega da un altro componente dell'organo.

6. Alle deliberazioni dell'assemblea, anche relative al bilancio consuntivo, viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione

ART. 7 – Partecipazione all'Assemblea

1. Gli iscritti sono ammessi a partecipare all'Assemblea personalmente o per delega rilasciata nominativamente ad altro iscritto. Ogni partecipante può rappresentare per delega non più di un iscritto.
2. Sono ammessi al voto, personalmente o per delega, solo gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa, ivi compresa quella dell'anno in corso alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. Le deleghe devono essere conferite per iscritto e depositate, prima della votazione, alla Presidenza dell'Assemblea.

ART. 8 – Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) determina le linee programmatiche dell'Associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo con voto segreto limitato a non più di 2/3 (arrotondati per eccesso) degli eligendi, scelti fra gli iscritti aventi diritto al voto e con le medesime modalità elegge i delegati al Congresso Nazionale dell'Associazione, nonché i rappresentanti al Consiglio Nazionale;
- c) elegge con voto segreto fra gli iscritti aventi diritto al voto i componenti del Collegio del Probiviri;
- d) approva il bilancio consuntivo;
- e) delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno;
- f) vota la sfiducia al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori con il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti;
- b) approva lo Statuto e le sue modifiche con una maggioranza che rappresenti almeno 1/5 degli iscritti.

ART. 8 bis – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere da depositare entro il mese di febbraio, un bilancio consuntivo economico e finanziario dell'esercizio trascorso, che dovrà essere sottoposto per la approvazione all'esame della prima Assemblea ordinaria convocata entro il 31 marzo di ogni anno solare, ed un bilancio preventivo per l'esercizio iniziato.
3. I bilanci consuntivo e preventivo saranno pubblicati sul sito web dell'Associazione e depositati presso la sede dell'Associazione almeno tre giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione, affinché i soci possano prenderne visione unitamente alla relazione del Presidente di cui all'art. 13, quarto comma.

ART. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 15 membri eletti dall'Assemblea, che restano in carica per tre anni ed elegge fra i propri componenti, a scrutinio segreto, nella prima riunione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

2. Il Tesoriere incassa dai soci le quote annuali ed ogni altro corrispettivo o entrata da chiunque dovuto a qualunque titolo, cura la gestione amministrativa del patrimonio dell'Associazione, redige e consegna al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio di ogni anno una proposta di bilancio consuntivo economico e finanziario dell'esercizio concluso al 31 dicembre precedente e una proposta di bilancio preventivo per l'esercizio iniziale, ha la firma, disgiunta con il Presidente, sui conti bancari e postali.
3. L'appartenenza al Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine.
4. Sono membri di diritto del Consiglio, senza diritto di voto, i soci che ricoprono cariche negli organi centrali dell'Associazione Nazionale Forense, nonché i soci che siano stati eletti, in liste presentate dall'Associazione, nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nel Comitato dei Delegati alla Cassa di Previdenza, nell'Organismo Unitario dell'avvocatura o in altri Organismi unitari della categoria per il periodo di durata dei loro incarichi.
5. In caso di dimissioni o di decadenza il consigliere cessa dalla carica ed al suo posto subentra il primo dei non eletti, salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Il Consiglio Direttivo si scioglie, con la conseguente decadenza di tutte le cariche, quando:
 - a) venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei suoi componenti;
 - b) venga votata dall'Assemblea degli iscritti la sfiducia al Consiglio Direttivo.
7. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo, anche in deroga a quanto diversamente previsto dal presente Statuto, il Presidente deve indire, nei modi previsti dall'articolo 6, nuove elezioni entro dieci giorni, che dovranno tenersi entro trenta giorni dall'evento che ha provocato lo scioglimento del Consiglio Direttivo.
8. Qualora il Presidente del Consiglio Direttivo non provveda entro il termine tassativo stabilito, le elezioni verranno indette in sua vece dal Presidente del Collegio dei Probiviri al quale dovranno, in tal caso, essere presentate le candidature previste dall'art. 10, terzo comma.
9. Nel caso in cui il Presidente del Collegio Direttivo non sia più in carica per qualunque motivo, agli adempimenti di cui al settimo comma provvede direttamente il Presidente del Collegio dei Probiviri.

ART. 10 – Elezione dei Consiglieri

1. Le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo devono tenersi entro trenta giorni dal termine di scadenza del mandato triennale loro conferito dall'Assemblea.
2. Fino a che non siano stati eletti i nuovi membri rimane in carica il precedente Consiglio Direttivo.
3. Le candidature sono individuali e dovranno essere presentate al Presidente dell'Associazione almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria che preveda all'ordine del giorno il rinnovo dell'organo. Qualora non siano presentate candidature oppure siano presentate in numero inferiore a quello dei Consiglieri da eleggere, stabilito previamente dall'Assemblea con apposita delibera, saranno eleggibili tutti gli iscritti aventi diritto al voto.
4. Ogni socio potrà esprimere il proprio voto segreto limitato a non più dei due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi e risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto colui che ha una maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

5. Saranno ritenute nulle le schede che riporteranno un numero di voti maggiore di quello consentito, ovvero risulteranno compilate in modo da renderle riconoscibili.

ART. 11 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- persegue gli scopi dell'Associazione;
- amministra il patrimonio sociale, predispone annualmente il bilancio consuntivo economico e finanziario dell'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, ed il bilancio preventivo per l'esercizio iniziato;
- determina la quota dovuta annualmente dagli iscritti, i contributi dovuti dai partecipanti ai programmi di formazione professionale, corsi, convegni, eventi culturali e sociali e per usufruire dei servizi resi dall'Associazione, anche a mezzo di convenzioni con terzi;
- convoca l'Assemblea degli iscritti e ne determina l'ordine del giorno;
- esamina le domande di iscrizione e delibera sul loro accoglimento;
- prende atto delle dimissioni;
- delibera in ordine all'esclusione del socio;
- dichiara la decadenza dalla qualità di socio;
- autorizza il Presidente ad aprire conti correnti bancari e/o postali con firma disgiunta anche del Tesoriere.

2. Il Consiglio Direttivo può votare la sfiducia nei confronti del Presidente a maggioranza assoluta. In tal caso il Presidente decade immediatamente dalla carica. Nella medesima seduta si dovrà procedere all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 12 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da comunicarsi con qualunque mezzo almeno tre giorni prima della data fissata, salvo particolari motivi di urgenza.

2. La convocazione può avvenire anche per iniziativa di almeno tre componenti del Consiglio, che ne facciano congiuntamente richiesta scritta al Presidente contenente anche l'ordine del giorno.

3. Il Consiglio deve essere convocato almeno una volta al mese.

4. Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il consigliere che non partecipi a tre riunioni durante un semestre solare, salvi i casi di giustificato impedimento.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno sinteticamente riportate in verbale del Segretario, il quale lo sottoscriverà unitamente al Presidente.

7. Il Consiglio Direttivo può affidare particolari incarichi a propri membri ed istituire commissioni di lavoro per l'approfondimento di temi studio e per realizzare scopi predeterminati, chiamando a farne parte anche colleghi non iscritti all'Associazione.

ART. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. Dirige, coadiuvato dal Vice, tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente Statuto in conformità alle direttive dell'Assemblea e ai deliberati del Consiglio Direttivo.
3. Provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. Redige la relazione annuale sull'attività complessivamente svolta.
5. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 14 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
2. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
3. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea e nomina nel proprio ambito, nel corso della prima riunione da tenersi entro 15 giorni dall'elezione, il proprio presidente.
4. Il Collegio si riunisce con preavviso di cinque giorni, salvo motivi di particolare urgenza, su convocazione del suo presidente, o, in mancanza, del membro effettivo più anziano, ogni qualvolta ne venga ravvisata la necessità.
5. Il Collegio delibera a maggioranza.

ART. 15 – Compiti del Collegio dei Probiviri

1. Compiti del Collegio dei Probiviri sono:
 - a) vigilare sull'osservanza delle norme dello Statuto delle quali, in caso di controversia, è l'unico interprete;
 - b) giudicare, in caso di impugnazione, sui provvedimenti di esclusione e decadenza di soci, deliberati dal Direttivo;
 - c) proporre all'Assemblea, a tal fine – se del caso – da esso convocata, la decadenza dalla carica dei componenti del Direttivo, per gravi motivi o violazione dello statuto, inerenti alla carica;
 - d) convocare l'Assemblea, nell'ipotesi di persistente inattività del Consiglio Direttivo;
 - e) decidere sulle controversie insorte all'interno dell'Associazione con decisioni inappellabili.

f) decidere inappellabilmente, entro trenta giorni dalla data del suo deposito, sul ricorso presentato avverso la deliberazione del Consiglio Direttivo di rigetto di domanda di iscrizione alla Associazione.

2. L'opposizione ad un provvedimento di esclusione di socio dovrà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri entro il perentorio termine di giorni 15 dalla comunicazione all'interessato del provvedimento stesso. Il Collegio dovrà pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni dal ricevimento dell'impugnazione, dopo aver sentito l'interessato.

ART. 16 – Durata dell'Associazione

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 17 – Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà un comitato composto da tre liquidatori, di cui uno con funzioni di presidente e stabilirà la determinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione.

ART. 18 – Natura dell'Associazione, scioglimento della stessa e destinazione del patrimonio

1. Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative fiscali e contabili, la Associazione Forense di Parma costituisce ente associativo non commerciale ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e del D.P.R. 26.10.1972 n. 633.

2. Il patrimonio della Associazione Forense di Parma è costituito dai contributi degli associati, dai corrispettivi specifici per prestazioni o servizi, da donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statuari e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione di finalità statuarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

5. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra o ad altre associazioni forensi con finalità analoghe, senza fini di lucro, da designarsi dall'Assemblea degli associati, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione se imposta dalla legge.

Statuto approvato ed allegato all'atto costitutivo 22 maggio 1996 notaio dott. Dalla Tana, registrato a Parma il 10.6.1996 al numero 936, con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria del 25 maggio 2007 e dalla Assemblea Straordinaria del 10 giugno 2010 (evidenziate in corsivo le modifiche apportate da quest'ultima Assemblea).